

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 26 Gennaio 2022

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 6/2022

ADEMPIMENTI IVA - Dichiarazione Iva annuale

Con Provvedimento del 14 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello IVA 2022 e il modello IVA BASE 2022**. Tali modelli dovranno essere presentati soltanto in modalità autonoma nel periodo tra il **1° febbraio 2022 ed il 2 maggio 2022**; il 30 aprile cade infatti di sabato ed il primo maggio è festivo, motivo per cui il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA slitta di conseguenza.

Vi ricordiamo che:

- ✓ per la **Dichiarazione IVA annuale** è **obbligatorio l'invio telematico** (quest'ultimo può essere eseguito anche direttamente dal contribuente tramite ENTRATEL o Internet come più volte segnalato). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
- ✓ nel caso di previsione di utilizzo in **compensazione del credito IVA annuale** per importi superiori a 5.000,00 euro è necessaria la presenza del "**visto di conformità**" nella **Dichiarazione IVA annuale** da cui emerge il credito. Il visto di conformità può essere rilasciato da un professionista abilitato o, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. dai soggetti che esercitano il controllo contabile (solitamente Società di Revisione o Sindaco Unico). Con il visto di conformità, un soggetto terzo rispetto al contribuente attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze contabili. Per il rilascio dello stesso, in particolare se effettuato da un professionista che non svolge già il ruolo di revisore contabile all'interno della società, è pertanto necessario prevedere un lavoro di controllo da parte del professionista abilitato, al fine di permettergli:
 - la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA
 - la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per quanto sopra, si ritiene che nel caso in cui, all'interno della Società, sia già presente un organo di controllo ex art. 2409bis c.c. (revisore contabile o Sindaco unico), lo stesso sia il soggetto deputato "naturalmente" al rilascio del visto di conformità (se necessario) e pertanto si consiglia ai Signori Clienti di anticipare quanto prima all'organo di controllo eventuali necessità di rilascio del "visto di conformità" al fine di raccordarsi con i revisori (o in assenza degli stessi con il collegio sindacale) sui tempi e modi per il rilascio.

In mancanza di tale organo di controllo i professionisti dello Studio Magagnoli sono a disposizione per il rilascio del visto di conformità previa programmazione del lavoro di controllo.

Ricordiamo come lo stesso, richiedendo ulteriori responsabilità e adempimenti da parte del Professionista rispetto a quelli richiesti dalla normativa fiscale vigente fino al 31.12.2009, implicherà la richiesta di un compenso da parte dello Studio da concordarsi con il Cliente in base alle difficoltà e complessità delle situazioni.

La compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:

1. dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 € (per esempio: il credito IVA 2021, fino ad un importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2022);
2. dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale.

Ricordiamo infine che in caso di presentazione di un *mod. F24 con compensazione*, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'importo.

Il saldo IVA 2021, che risulta dalla dichiarazione IVA 2022, va versato entro il 16.3.2022, sempreché l'importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10). E' possibile:

- effettuare il **versamento in forma rateale** (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via);
- **differire il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle imposte Ires, Irap o Irpef dovute in base alla dichiarazione dei redditi** (fissata al 30.06.22 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3). In presenza di un saldo IVA 2021 a debito, il cui pagamento è differito al termine per il versamento delle imposte risultanti dal modello redditi, e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente all'ammontare non compensato.

Di seguito evidenziamo le novità che riguardano il Modello **IVA2022** che riguardano principalmente il Quadro VE, VF, VX ed il Quadro VO:

Novità del QUADRO VA

Nel quadro VA, Sez.2, il rigo VA16 (inserito nella dichiarazione dell'anno scorso) è riservato a:

- ✓ federazioni sportive nazionali;
- ✓ enti di promozione sportiva;
- ✓ associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche;

con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, le quali abbiano usufruito della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021

Il tale rigo sarà necessario indicare l'ammontare dei versamenti sospesi.

Novità del QUADRO VE

Il quadro VE accoglie la novità riguardante l'introduzione di specifici righe relativi alle nuove percentuali di compensazione:

- ✓ del 6,4% applicabile a legno e alla legna da ardere;

- ✓ del 9,5% applicabile alle cessioni di bovini e suini vivi.

Si ricorda che l'anno scorso era stato introdotto l'obbligo di ricomprendere alcune operazioni nel rigo VE33: il cedente doveva infatti indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, ricomprendendo anche le operazioni esenti di cui all'art. 124 del D.L. n. 34/2020 (ossia le cessioni di determinati beni utili a contrastare la diffusione del Covid-19) che dal 01.01.2021 scontano l'iva agevolata del 5%.

Inoltre, il comma 453 della Legge di bilancio 2021 aveva previsto, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, l'esenzione Iva per le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e relative somministrazioni, e per la strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione.

Entrambe le disposizioni garantiscono il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.

La dichiarazione Iva 2022 accoglie, pertanto, le operazioni attive e passive riferite alle cessioni esenti dei richiamati prodotti.

Dal lato vendite, il cedente dovrà indicare nel **rigo VE33** (operazioni esenti) l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'articolo 10 D.P.R. 633/1972, ricomprendendo anche le operazioni esenti di cui all'articolo 1, comma 453, L. 178/2020 .

In tale rigo vanno ricomprese pertanto:

- ✓ le cessioni esenti IVA di strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test);
- ✓ le cessioni di beni effettuate da un operatore extra UE nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente / rivenditore degli stessi beni, a seguito delle novità applicabili alle vendite a consumatori finali facilitate da un'interfaccia elettronica.

Novità del QUADRO VF

Specularmente alla modifica introdotta nel quadro VE in relazione alle percentuali di compensazione, nella Sezione 1 e 3-B sono stati introdotti specifici righi relativi alle nuove percentuali di compensazione del 6,4% e del 9,5%.

Nella **sezione 3-A** del quadro VF sono state poi apportate delle modifiche al **rigo VF34**, ossia:

- * è stato ridenominato il **campo 7** per tener conto delle operazioni esenti di cui abbiamo sopra parlato (relativamente all'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 633/72) che consentono la detrazione dell'IVA
- * è stato ridenominato il **campo 9** per tener conto delle operazioni esenti che consentono la detrazione dell'IVA

QUADRO VI

Per quanto riguarda, invece, gli oneri gravanti sui fornitori degli esportatori abituali, si ricorda che l'articolo 12-septies D.L. 34/2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d'intento prevedendo la soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute in apposito quadro della dichiarazione annuale Iva, oltre che dell'obbligo di tenere un registro delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, **il quadro VI è stato soppresso**.

Resta fermo, invece, l'onere di verificare che la dichiarazione d'intento sia stata emessa prima dell'effettuazione dell'operazione, definita dall'articolo 6 D.P.R. 633/1972. Tale adempimento può essere assolto, indistintamente, in uno dei seguenti modi:

- avvalendosi della funzionalità offerta dall'Agenzia delle entrate – Consultazioni delle dichiarazioni d'intento destinatario - all'interno del "Cassetto fiscale" del contribuente;

- utilizzando la procedura di controllo "senza registrazione", inserendo il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 20060120341234567), la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001).

Novità del QUADRO VO

Nel modello IVA 2022 i righe **VO10** e **VO11** sono stati ridenominati per tener conto delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2021.

Il rigo VO10 è riservato agli operatori che effettuano vendite a distanza di beni intracomunitari che:

- non hanno superato la soglia di 10.000 euro;
- hanno esercitato l'opzione, dal 2021, per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE di destinazione dei beni.

Si tenga conto che medesima opzione può essere effettuata dagli operatori che effettuano le predette cessioni nei confronti di soggetti privati residenti a San Marino, che non hanno superato la soglia di 28.000 euro.

Il rigo VO11, invece, deve essere barrato per comunicare la revoca dal 2021 dell'opzione precedentemente esercitata.

Invece, il rigo VO16 deve essere utilizzato dai soggetti che effettuano le prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici:

- nei confronti di privati UE;
- per un importo non superiore alla soglia di 10.000 euro;

per comunicare l'opzione dal 2021 per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE di residenza del committente.

È stato inoltre inserito il nuovo rigo VO17 per comunicare la revoca dal 2021 dell'opzione esercitata dai soggetti di cui sopra (che effettuano le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-octies del D.P.R. n. 633/72 nei confronti di committenti privati UE).

Novità del QUADRO VX

Nel modello appena approvato e relativo all'anno d'imposta 2021, si è tenuto conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la compensazione "orizzontale" del credito IVA (o del rimborso in procedura semplificata).

In quest'ottica, è stato eliminato il campo "6" nel rigo VX4 ove veniva attestato, da parte dei subappaltatori edili, il più alto limite di compensazione di cui beneficiavano in passato e che, attualmente, è assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro.

§ § §

Ricordiamo infine che **già da tre anni**, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 relative alla detrazione dell'IVA (vedi ns. circolare 1/2018 e da ultimo ns. circolare 20/2021), **sono cambiate le regole di compilazione del quadro VF**. Infatti sono state modificate le indicazioni fornite in relazione alle operazioni da indicare in tale quadro. **Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati ed importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti** di cui all'articolo 25 **ovvero su altri registri** previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, poichè per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che i documenti siano annotati nel registro anteriormente all'esercizio del diritto alla detrazione che deve avvenire, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui l'imposta è diventata esigibile.

Si tenga presente che è necessario "anticipare" la presentazione del modello, entro il 28 febbraio 2022, qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell'ambito della dichiarazione annuale (compilando il quadro VP).

§ § §

Vi inviamo in allegato un file in formato excel denominato "Dichiarazione IVA 2022" che Vi invitiamo ad utilizzare sia come supporto per l'individuazione dei dati necessari alla compilazione della Dichiarazione IVA annuale, sia al fine di effettuare un controllo numerico degli importi inseriti.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.


D'Azeglio Servizi

